

codice di procedura civile, il quale all'articolo 366 dispone che la sentenza dei magistrati debba essere pubblicata nell'udienza successiva a quella in cui fu sottoscritta. So che quel precetto non si osserva sempre!

Ma è una norma per la coscienza dei magistrati.

Ho anche pensato per un momento che l'obbligo della pubblicazione della sentenza entro un termine fisso potesse essere materia di regolamento, ma poichè la norma analoga, che ho testè ricordato, si trova non nel regolamento ma nel codice, credo che la mia aggiunta abbia a trovar posto nella legge propositasi, aggiungendovi la formula: « La sentenza dovrà essere pubblicata nella prima udienza successiva a quella della discussione ».

Se questo termine sembra troppo breve, se ne può indicare un altro, per quanto le udienze della IV Sezione si succedano a sette od otto giorni di distanza, termini sufficienti per emanare sentenze di questo genere, le quali non debbono giudicare su alte questioni di diritto, ma decidere quasi sempre su questioni di fatto ed in base a circostanze precise e documentate. Abbiamo i tribunali penali, che decidono della libertà, dell'onore e dei beni dei cittadini; eppure le sentenze sono pubblicate nella stessa udienza in cui è trattata la causa; il Consiglio di Stato, che sta a quella sommità, sulla quale lo ammiriamo, potrebbe dare certamente la sentenza in quel termine anzidetto.

Queste sono le brevi osservazioni che ho sentito il dovere di sottoporre alla Camera. Esse sono più di forma che di sostanza, sicchè spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettarle, sopprimendo quello che era di troppo e facendo le proposte aggiunte. Così l'articolo, se non raggiungerà la perfezione, sarà più chiaro di quello che suoni come venne formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini ha chiesto di parlare per una dichiarazione. Parli.

GALLINI. L'onorevole Bertolini ha detto, rivolgendosi a noi professionisti (sono le sue parole) che noi guardiamo le cose da un lato solo. Potrei replicare, che egli non le ha vedute da nessun lato.

BERTOLINI, *relatore*. Quando lei è contento! Ma credo che non avrà la maggioranza della Camera, (*Oh!*)

GALLINI. Quando si indica il termine

e col termine del ricorso si stabilisce che si deve discutere all'udienza successiva, organizzando le insidie fra i litiganti, vuol dire che non si è mai vista una procedura in atto; vuol dire che ella non conosce le garanzie che si devono mantenere tra i litiganti; ed in questo caso non siamo noi che abbiamo visto la cosa da un lato solo, ma è lei che non l'ha vista da nessun lato.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La Giunta respinge tutti gli emendamenti, quello dell'onorevole Riccio, che è sostitutivo, come quello dell'onorevole Gallini, come pure l'aggiunta proposta dall'onorevole Ferri Giacomo e l'altra dell'onorevole Graffagni.

BERTOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTOLINI, *relatore*. La Giunta ha esposto il parere che si dovrebbero respingere tutti gli emendamenti: però dubita che, fino ad un certo punto, possa esser richiesto dall'equità che qualche giorno trascorra dopo la produzione delle controdeduzioni del Ministero prima della decisione del ricorso. In ogni modo, questo termine dovrebbe essere molto più breve di quello proposto. Si potrebbe, tutto al più, ammettere che il ricorso sia discusso nella prima udienza che segue non prima di cinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero.

FERRI GIACOMO. Accetto questa modificazione.

BERTOLINI, *relatore*. La Giunta poi non può accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Graffagni, i quali troveranno sede più propria in un disegno di legge che riformi la procedura davanti la IV Sezione. E per verità non conviene con questo disegno di legge stabilire delle norme, le quali modifichino l'ordinaria procedura della IV Sezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri consente?

FERRI GIACOMO. Accetto la modificazione proposta al mio emendamento dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Graffagni insiste nei suoi emendamenti?

GRAFFAGNI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento.

RICCIO. Non sono rimasto persuaso delle ragioni addotte dal relatore, perchè a me apparisce contraddittorio ciò che con questo disegno stabiliamo. Mentre la se-